

che temperamento per le Corti d'appello nel progetto definitivo.

Egli è in questo senso unicamente e non in senso di consultore legale che io credo si possa portare un rimedio efficace allo stato della presente legislazione.

**RATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Osserverò all'onorevole Galvagno che il progetto per lo stabilimento organico dei tribunali di commercio è già stato presentato, e credo anzi sia già stata nominata la Commissione che deve esaminarlo e riferirne; e per cui l'onorevole Galvagno potrebbe far passare queste sue osservazioni alla Commissione che ne terrebbe conto, e quindi la Camera potrà apprezzarle nella discussione della legge.

**PRESIDENTE**. È stata in primo luogo proposta la soppressione delle ultime parole dell'articolo 2 « ommesso solo ed intanto l'ufficio del consultore legale contemplato nell'articolo 663 del detto Codice. »

Ammettendo questa soppressione si verrebbe a conservare il consultore legale.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Non è approvata.)

**GENINA**. Ritiro l'emendamento.

**PRESIDENTE**. Pongo allora ai voti l'articolo 2 proposto dalla Commissione.

(È approvato.)

« Art. 3. Le spese dei locali che occuperanno i tribunali di commercio istituiti in Torino e Nizza saranno intanto a carico rispettivamente delle due città predette. »

**NOTTA**. Io non comprendo il motivo per cui la Commissione ha creduto di dover porre a special carico delle città di Torino e Nizza le spese dei locali che occuperanno i tribunali di commercio.

Una massima che si è sempre tenuta in tutte le nostre leggi a questo riguardo si è quella di far sopportare le spese dei locali dei tribunali da quelli fra i regnicoli a favore dei quali si esercita la giurisdizione del tribunale. Abbiamo, per esempio, la legge comunale del 7 ottobre 1848 che stabilisce a carico dei comuni le spese dei tribunali di mandamento. Abbiamo la legge del 27 settembre 1822 che stabilisce a carico delle provincie le spese dei tribunali di prefettura. La spesa pei locali dei magistrati supremi che hanno una giurisdizione più estesa della divisione amministrativa o una giurisdizione che comprende tutti i regnicoli è a carico dello Stato. Dunque sarebbe affatto anormale la disposizione di questo articolo.

Oltre ad essere anormale e ingiusta per regola generale non distribuendosi con eguale bilancia il beneficio ed il peso di siffatta legislativa disposizione, è cosa ingiusta anche relativamente a ciò che si pratica cogli altri tribunali di commercio dello Stato. Per esempio, a Genova ed altrove la spesa del locale del tribunale di commercio è a carico della provincia. Quindi io non comprendo che specie di favore si voglia usare a queste due città di Torino e Nizza, ponendo a loro carico una spesa che, e secondo le norme dettate dalle leggi, e secondo i principii di giustizia, e secondo gli esempi fin qui praticati, è data alla provincia e non alla città. Credo quindi che il Governo e la Commissione non si vorranno opporre al mio emendamento, che io proporrei nei seguenti termini:

« Le spese dei locali che occuperanno i tribunali di commercio istituiti in Torino e Nizza saranno a carico delle rispettive provincie. »

**PRESIDENTE**. Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

**MIGLIETTI**, relatore. La Commissione, ponendo a carico delle città di Torino e di Nizza le spese dei locali che occuperanno i tribunali di commercio, è andata sulle tracce del progetto ministeriale; essa cioè non ha creduto di introdurre una disposizione nuova, e ne dà la spiegazione.

Il progetto ministeriale era all'articolo 1 così concepito: « Il magistrato del Consolato di Torino e quello di Nizza cesseranno dalle loro funzioni al finire di marzo del corrente anno 1855 e verranno immediatamente surrogati da un tribunale di commercio. »

La Commissione fu di parere che nella parola *surrogati* vi stesse l'obbligazione a carico delle città di Torino e di Nizza di pagare le spese dei locali, in quella stessa guisa in cui pagavano le spese di quelli occupati dai magistrati del Consolato di Torino e di Nizza.

**NOTTA**. Domando la parola.

**MIGLIETTI**, relatore. La Commissione, avendo concepita con un'altra formola la disposizione dell'articolo primo, ha giudicato opportuno, perchè non vi fosse dubbio alcuno a questo riguardo, di formulare una disposizione speciale. Il motivo pel quale la Commissione ha formulato quest'articolo, quello si è sostanzialmente che non si dovesse nell'occasione di questo progetto portare una innovazione relativamente agli usi precedenti.

Del resto, relativamente alla questione, se sia più giusto che queste spese vengano sopportate dalle provincie, oppure dalle città nelle quali hanno sede i tribunali di commercio, io reputo che si potrebbero pur allegare molti argomenti in favore dell'opinione emessa dalla Commissione; imperciocchè non v'ha dubbio che, ponendo a carico delle provincie le spese che occorrono per questi locali, ne verrebbe quest'inconveniente che, non avendo le provincie un bilancio, le spese di questi tribunali di commercio sarebbero sopportate dalle divisioni, quantunque i medesimi vadano esclusivamente a profitto di quella provincia, la quale ha il privilegio di un tribunale di commercio; oltrechè non può negarsi che il concorso nelle spese dei locali che occupano questi tribunali non è determinato solo dalla ragione che coloro i quali godono del vantaggio dell'amministrazione della giustizia debbano concorrere nelle spese che sono necessarie perchè la giustizia sia amministrata, ma deve ancora essere determinato dai vantaggi che risentono i luoghi nei quali hanno sede questi tribunali.

Se la cosa si considera sotto questo aspetto, non avvi dubbio che quei paesi nei quali siede un tribunale di commercio sentono un vantaggio tutto particolare; imperocchè egli è in quel paese che tutti coloro i quali hanno cause a sostenere, dovranno recarsi due o tre volte all'anno, e non per altro motivo se non per attendere ai loro interessi giudiziari. La opinione, in conseguenza, di coloro i quali mettono a carico delle città in cui hanno sede i tribunali di commercio le spese dei locali, sarebbe, a mio avviso, più giusta ancora che non è l'opinione di coloro i quali credono che debba questa spesa essere sopportata dalla provincia.

Relativamente ai tribunali di commercio, la Commissione non ha trovata una disposizione legislativa della quale si potesse in questo caso far applicazione. La legge organica del 1822 stabilisce che sono a carico delle provincie le spese dei locali che occupano i tribunali provinciali, ma non si parla dei tribunali di commercio. Se successivamente fu dato un senso più esteso a quell'editto organico, e anche i tribunali di commercio furono considerati, quanto alle spese, a carico delle provincie, questa è una interpretazione che fu data, e sarebbe poi a vedersi se la medesima sia assolutamente giusta.